



Sommario

1. Premessa	1
2. Scopo del documento.....	1
3. Termini e definizioni	1
4. Contenuti esclusi dall'applicazione della disciplina	4
5. Contenuto della Segnalazione.....	4
6. Segnalazione Interna.....	5
6.1. Inammissibilità della segnalazione	6
7. Segnalazione Esterna	6
8. Tutela della Riservatezza	7
9. Divieto di ritorsione	7
9.1. Soggetti protetti dalle ritorsioni	8
9.2. Presupposti per la protezione dalle ritorsioni.....	8
10. Dati personali e privacy	8
11. Responsabilità del Segnalante	9
12. Conseguenze della Segnalazione per il Segnalato	9
13. Decorrenza e pubblicità	9
14. Allegato 1 - Modello per la segnalazione di condotte illecite.....	10

1. Premessa

Il presente documento viene redatto in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, recante l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 (di seguito anche "Decreto") e riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e delle disposizioni normative nazionali.

2. Scopo del documento

Con il presente documento si intendono illustrare: i canali, le procedure ed i presupposti per effettuare le segnalazioni interne o esterne che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di MASTER PROFILI S.R.L. (a seguire "la Società"), nonché le indicazioni operative che il segnalante deve osservare per presentarle; le tutele riservate al segnalante, così come le responsabilità in cui lo stesso potrebbe incorrere in caso di segnalazioni rivelatesi false o infondate; le misure previste a protezione delle persone segnalanti e degli altri soggetti a vario titolo coinvolti nella segnalazione.

3. Termini e definizioni

Termine utilizzato	Significato
Divulgazione Pubblica	Ogni comportamento idoneo a rendere di pubblico dominio informazioni sulle Violazioni tramite stampa, mezzi elettronici o altri mezzi di diffusione idonei a raggiungere un numero elevato di persone.



MASTERPROFILI

PROCEDURA WHISTLEBLOWING

Facilitatore	La persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di Segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.
Gestore delle segnalazioni	<p>Il soggetto gestore delle segnalazioni, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 24 marzo 2023, dovrà essere <i>“una persona o un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato (...) ovvero un soggetto esterno, anch'esso autonomo e con personale specificamente formato”</i>.</p> <p>Tale soggetto potrà coinvolgere anche altre funzioni aziendali, a condizione che sia costantemente garantita la riservatezza dell'identità del Segnalante e siano espressamente autorizzate a trattare dati ai sensi del GDPR.</p>
Segnalante	<p>La persona fisica che effettua la Segnalazione o la Divulgazione Pubblica di informazioni sulle Violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo. In particolare sono legittimati ad effettuare le Segnalazioni i soggetti che appartengono ad una delle seguenti categorie:</p> <ul style="list-style-type: none">- lavoratori subordinati a tempo determinato o a tempo indeterminato, part-time o full time;- lavoratori con contratto di lavoro intermittente o job on call;- dipendenti di agenzie per il lavoro ovvero dipendenti in somministrazione;- apprendisti;- prestatori di lavoro occasionale <i>ex art. 54-bis del D.L. 50/2017</i>;- lavoratori autonomi, collaboratori, consulenti, lavoratori con collaborazioni organizzate dal committente;- rapporti di collaborazione di cui all'art. 409 c.p.c., ossia rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato;- lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;- liberi professionisti o consulenti;- volontari o tirocinanti, retribuiti o non retribuiti;- azionisti;- persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, ed anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto;



MASTERPROFILI

PROCEDURA WHISTLEBLOWING

	<ul style="list-style-type: none">- si intende Segnalante ciascuno dei soggetti precedentemente elencati anche quando le Informazioni sulle Violazioni siano apprese durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali e/o in corso di rapporto, ed anche se:<ul style="list-style-type: none">- il rapporto giuridico non è ancora iniziato;- durante il periodo di prova;- successivamente alla cessazione del rapporto giuridico.
Segnalato	La persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione, interna o esterna, ovvero nella Divulgazione Pubblica a cui il Segnalante attribuisce la commissione della Violazione o comunque implicata nella suddetta Violazione.
Ritorsione	Qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione, della Divulgazione Pubblica o della denuncia della Violazione alle autorità e che provoca o può provocare, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto al Segnalante (o alla persona che ha sporto la denuncia o che ha effettuato una divulgazione pubblica) e/o agli altri soggetti specificamente individuati dalla norma.
Segnalazione	La comunicazione di informazioni sulle Violazioni, scritta o orale, resa secondo i canali di seguito descritti.
Segnalazione interna	La comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle Violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna.
Segnalazione esterna	La comunicazione, scritta od orale, delle Informazioni sulle Violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna istituito da ANAC.
Violazione	<p>Ogni comportamento, atto od omissione che leda l'integrità della Società e, in particolare:</p> <ol style="list-style-type: none">1. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori:<ul style="list-style-type: none">- appalti pubblici;- servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;- sicurezza e conformità dei prodotti;- sicurezza dei trasporti;- tutela dell'ambiente;- radioprotezione e sicurezza nucleare;- sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;



	<ul style="list-style-type: none">- salute pubblica;- protezione dei consumatori;- tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; <ol style="list-style-type: none">2. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;3. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;4. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri precedenti.
--	---

4. Contenuti esclusi dall'applicazione della disciplina

Il presente documento non si applica alle segnalazioni aventi ad oggetto:

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un interesse personale del Segnalante che attengano esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- le segnalazioni in materia di difesa e sicurezza nazionale;
- le segnalazioni relative a violazioni già disciplinate nelle direttive e nei regolamenti dell'Unione europea e nelle disposizioni attuative dell'ordinamento italiano, che già garantiscono apposite procedure di segnalazione in alcuni settori speciali.

5. Contenuto della Segnalazione

E' molto importante prendere in considerazione i seguenti aspetti, in relazione al contenuto della Segnalazione:

- la Segnalazione deve contenere informazioni sulle Violazioni circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti;
- le Segnalazioni possono riguardare sia le Violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che il Segnalante, ragionevolmente, ritenga potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti. Possono essere oggetto di Segnalazione anche quegli elementi che riguardino condotte volte ad occultare le Violazioni;
- non sono ricomprese tra le informazioni sulle Violazioni segnalabili o denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).



6. Segnalazione Interna

La Società ha attivato un apposito canale di Segnalazione Interna, che garantisce la riservatezza del contenuto della Segnalazione stessa e della relativa documentazione.

Il Segnalante che intenda effettuare una Segnalazione potrà farlo con le seguenti modalità:

1. attraverso la posta ordinaria inserendo la segnalazione in due buste chiuse, includendo, nella prima, i dati identificativi del Segnalante, unitamente a un documento di identità; nella seconda, l'oggetto della segnalazione; entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta riportando, all'esterno, la dicitura “**riservata al gestore della segnalazione**” e indirizzandola a: MASTER PROFILI S.R.L., Via Emilio Segrè, 36 Z.I., 31040 Meduna di Livenza (TV). Si consiglia di utilizzare il modello in Allegato 1 alla presente per permettere al Gestore delle segnalazioni di raccogliere informazioni idonee ad approfondire la fondatezza di quanto segnalato;
2. richiedendo un incontro al Gestore delle segnalazioni che verrà concordato con il Segnalante in un luogo idoneo a garantire la riservatezza. Previo consenso del Segnalante, l'incontro sarà registrato mediante sistema idoneo alla conservazione e all'ascolto. Laddove il Segnalante non presti il proprio consenso, le dichiarazioni della stessa saranno verbalizzate per iscritto. In tale caso, il Segnalante potrà verificare e rettificare il verbale dell'incontro e, all'esito di ciò, lo confermerà mediante la propria sottoscrizione.

La Società ha individuato un Gestore delle segnalazioni, cui vengono attribuiti gli specifici compiti richiesti dalla normativa nella gestione delle segnalazioni, nella persona della **Referente Risorse Umane**.

Laddove il Gestore delle Segnalazioni versi in un'ipotesi di conflitto di interessi rispetto ad una specifica Segnalazione (in quanto, ad esempio, Soggetto Segnalato o voglia qualificarsi come Segnalante), si ritiene che ricorra una delle condizioni per accedere ai Canali di Segnalazione Esterna ad ANAC, non potendo essere assicurato che alla Segnalazione sia dato efficace seguito.

Si precisa che qualora la Segnalazione Interna sia presentata ad un soggetto diverso dal Gestore delle segnalazioni e al di fuori del canale di segnalazione implementato dalla Società, solo nei casi in cui il Segnalante dichiari espressamente di voler beneficiare delle tutele previste dalla presente procedura o tale volontà sia desumibile dalla Segnalazione, la stessa sarà considerata come tale e sarà trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al Gestore delle segnalazioni, dando contestuale notizia della trasmissione al Segnalante. Diversamente, detta segnalazione è considerata quale segnalazione ordinaria.

Il canale di segnalazione interna permette di fatto di inviare Segnalazioni **anonime**. Si evidenzia però che, in caso di segnalazione anonima il Gestore delle segnalazioni non avrà la possibilità di riscontrare il Segnalante sulla gestione della segnalazione stessa. Inoltre, le Segnalazioni dovranno contenere elementi sufficienti per identificare il fatto oggetto di segnalazione e porre il Gestore delle segnalazioni nelle condizioni di effettuare ogni attività di approfondimento e indagine, ciò in quanto non sarà possibile richiedere integrazioni.

La Segnalazione ricevuta sarà oggetto di analisi e di verifica dei fatti ivi indicati a cura del Gestore delle segnalazioni, il quale:

- il Gestore della Segnalazione provvede tempestivamente alla presa in carico e alla analisi preliminare della Segnalazione ricevuta, innanzitutto per valutare la sussistenza dei requisiti essenziali della Segnalazione e quindi la sua ammissibilità;
- adotterà tutte le misure necessarie per garantire la riservatezza;
- rilascerà al Segnalante avviso di ricevimento della Segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- in caso di richiesta di incontro, fisserà lo stesso entro un termine ragionevole dal ricevimento della Segnalazione;



MASTERPROFILI

PROCEDURA WHISTLEBLOWING

- se necessario, e laddove le modalità di Segnalazione lo consentano, il Gestore delle segnalazioni potrà richiedere ulteriori informazioni o documentazione a supporto al Segnalante, al fine di permettere una valutazione maggiormente esaustiva e concludente della Segnalazione, sempre per il tramite dei canali a ciò dedicati;
- nell'ambito dell'attività istruttoria, il Gestore delle segnalazioni potrà avvalersi del supporto di strutture/Funzioni aziendali adeguatamente qualificate, anche acquisendo atti e documenti, e/o di consulenti esterni (fornendo le dovute garanzie di riservatezza e tutele);
- entro 3 (tre) mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 (tre) mesi dalla scadenza del termine di 7 (sette) giorni dalla presentazione della Segnalazione, il Gestore delle segnalazioni provvede a dare riscontro al Segnalante, mediante uno dei canali interni a disposizione, relativamente alla Segnalazione in merito al seguito che è stato dato o che s'intende dare alla Segnalazione;
- tale riscontro può consistere, ad esempio, nella comunicazione dell'archiviazione, nell'avvio di un'inchiesta interna ed eventualmente nelle relative risultanze, nei provvedimenti adottati per affrontare la questione sollevata, nel rinvio a un'autorità competente per ulteriori indagini; il medesimo riscontro, può anche essere meramente interlocutorio, giacché potrà consistere nella comunicazione delle informazioni relative a tutte le attività sopra descritte che si intendono intraprendere e lo stato di avanzamento dell'istruttoria;
- gli esiti delle valutazioni di tutte le Segnalazioni ricevute confluiranno in una reportistica che sarà oggetto di informativa su base periodica all'organo amministrativo della Società.

6.1. Inammissibilità della segnalazione

Qualora il Segnalante non rientri tra i soggetti che possono effettuare le Segnalazioni o i fatti segnalati non rientrino tra le Violazioni, il Segnalante sarà informato che alla Segnalazione non si potrà dare seguito per tali motivi; in tal caso il Segnalante potrà essere guidato nella presentazione della segnalazione con i canali ordinari che la Società mette a disposizione ma non godrà delle tutele specifiche e della protezione previste dal D. Lgs. 24/2023.

La Segnalazione è considerata inammissibile, inoltre, per i seguenti motivi:

- manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate;
- accertato contenuto generico della Segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti.

7. Segnalazione Esterna

Il Segnalante può effettuare altresì una Segnalazione tramite il canale istituito dall'ANAC (c.d. «Segnalazione Esterna») **esclusivamente** qualora, al momento della Segnalazione, ricorra una delle seguenti condizioni:

- il Segnalante abbia già effettuato una Segnalazione Interna ai sensi di quanto sopra descritto nel paragrafo 6 e la stessa non abbia avuto seguito;
- il Segnalante abbia fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione Interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito, ovvero che la stessa Segnalazione possa determinare il rischio di Ritorsione;
- il Segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la Violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le Segnalazioni Esterne possono essere effettuate mediante i canali appositamente predisposti da ANAC:

- Piattaforma informatica su sito istituzionale di ANAC, cliccando il link alla pagina dedicata, si accede al servizio dedicato al “whistleblowing” (<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>).



- Segnalazioni orali.
- Incontri diretti fissati entro un termine ragionevole.

8. Tutela della Riservatezza

La Società garantisce la riservatezza dell'identità del Segnalante, del Facilitatore, del Segnalato e delle persone menzionate nella Segnalazione, nonché la riservatezza del contenuto della Segnalazione e della documentazione ad essa allegata.

Le Segnalazioni non potranno essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato Seguito alle stesse.

Le Segnalazioni ricevute nel rispetto dei precedenti paragrafi della presente procedura saranno raccolte e trattate unicamente dal Gestore delle segnalazioni.

Inoltre, l'identità del Segnalante, nell'ambito del procedimento disciplinare, non può essere rivelata, qualora la contestazione del relativo addebito sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla Segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata in tutto o in parte sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto incolpato, la Segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della propria identità. In tal caso, dovrà essere data comunicazione scritta al Segnalante delle ragioni della rivelazione dei dati riservati e gli dovrà essere richiesto per iscritto se intenda prestare il consenso a rivelare la propria identità, con avviso che – in caso contrario – la Segnalazione non potrà essere utilizzata nel procedimento disciplinare.

9. Divieto di ritorsione

I Segnalanti non possono subire alcuna forma di ritorsione per aver effettuato una Segnalazione rispettando le condizioni per l'applicazione delle tutele ai sensi del Decreto. Anche gli altri soggetti di cui al paragrafo 9.1 non possono subire alcuna forma di ritorsione a causa del ruolo assunto nell'ambito del processo di Segnalazione o del particolare rapporto che li lega al Segnalante (che abbia effettuato una segnalazione nel rispetto delle condizioni per l'applicazione delle tutele ai sensi del Decreto).

Per ritorsione si intende qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in conseguenza della Segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, che provoca o può provocare al Segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

A titolo esemplificativo, costituiscono Ritorsioni:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- j) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;



MASTERPROFILI

PROCEDURA WHISTLEBLOWING

- k) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- m) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- n) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- o) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Le presunte Ritorsioni, anche solo tentate o minacciate, devono essere comunicate ad ANAC (<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>) alla quale è affidato il compito di accertare se esse siano conseguenti alla segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica effettuata.

Eventuali azioni ritorsive o discriminatorie nei confronti del Segnalante saranno perseguite dalla Società e potranno esporre il soggetto che le ha poste in essere a sanzioni disciplinari, sulla base di quanto previsto dalla legge e dalla regolamentazione aziendale in materia.

9.1. Soggetti protetti dalle ritorsioni

La tutela dalle ritorsioni, oltre alle Persone Segnalanti, è estesa altresì:

- ai Facilitatori;
- alle persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante e che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro del Segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo dello stesso e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà del Segnalante o per i quali la stessa lavori, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo;
- in caso di Segnalazione Anonima, se il Segnalante è stato successivamente identificato.

9.2. Presupposti per la protezione dalle ritorsioni

I presupposti perché i soggetti di cui al paragrafo 9.1 possano ricevere la protezione prevista dalla legge sono i seguenti:

- il soggetto ha segnalato in base ad una convinzione ragionevole che le informazioni sulle Violazioni segnalate siano veritiere e rientranti nell'ambito oggettivo di applicazione del D. Lgs 24/2023;
- la Segnalazione è stata effettuata secondo quanto previsto dal D. Lgs 24/2023 e dalla presente procedura;
- esiste un rapporto di consequenzialità tra Segnalazione effettuata e le misure ritorsive subite.

10. Dati personali e privacy

Al fine di garantire la gestione e la tracciabilità delle Segnalazioni e delle relative attività, il Gestore delle Segnalazioni assicura l'archiviazione di tutta la correlata documentazione di supporto per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del D. Lgs 24/2023.

Il trattamento dei dati del segnalante e del segnalato avverrà nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali in vigore, espressamente richiamata nel D. Lgs. n. 24 del 2023. I dati verranno



conservati solo per il periodo strettamente necessario alla gestione della segnalazione e comunque non oltre il tempo necessario per dare seguito alla segnalazione. Nei casi in cui la segnalazione sia considerata meritevole di maggiore attenzione da parte della Società, la segnalazione e la relativa documentazione sono conservate per un massimo di 5 anni dalla chiusura della segnalazione. Naturalmente, ove a seguito della segnalazione scaturisca un eventuale giudizio, il termine sarà prolungato fino alla conclusione del giudizio stesso.

11. Responsabilità del Segnalante

Fatte salve le specifiche limitazioni di responsabilità previste dal legislatore la protezione prevista in caso di Ritorsioni non trova applicazione in caso di accertamento con sentenza, anche non definitiva di primo grado nei confronti del Segnalante della responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati connessi alla denuncia, ovvero della responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa.

Nei casi di accertamento delle citate responsabilità, al Segnalante va inoltre applicata una sanzione disciplinare sulla base di quanto previsto dalla legge e della regolamentazione aziendale in materia.

12. Conseguenze della Segnalazione per il Segnalato

Qualora ritenga fondata la Segnalazione, senza pregiudizio per ogni altro rimedio e facoltà di legge, la Società potrà avviare nei confronti del Segnalato, un procedimento disciplinare ai sensi del CCNL applicato e della regolamentazione aziendale in materia.

13. Decorrenza e pubblicità

Il presente documento entra in vigore dal 17.12.2023. Il presente documento viene esposto, in copia cartacea, nella bacheca aziendale e viene pubblicato, in formato elettronico, sul sito *web* della Società.



14. Allegato 1 - Modello per la segnalazione di condotte illecite

<u>MODELLO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE</u> (c.d. <i>whistleblowing</i>)	
I soggetti che intendono segnalare sospette condotte illecite di cui sono venuti a conoscenza, così come previsto dal D. Lgs. 24/2023, possono utilizzare questo modello.	
Nome e cognome del segnalante	
Indirizzo del segnalante	
Qualifica o posizione professionale	
Sede di lavoro	
Area a cui si riferisce la segnalazione	
Data/periodo in cui si è verificato il fatto	
Luogo in cui si è verificato il fatto	<input type="checkbox"/> Società, nella sede di _____ <input type="checkbox"/> all'esterno della Società, _____ (indicare luogo ed indirizzo)
Descrizione del fatto (condotta ed evento)	
Autore /i del fatto	
Altri eventuali soggetti a conoscenza del fatto e/o in grado di riferire sul medesimo	
Eventuali allegati a sostegno della segnalazione	